

1. PROCREAZIONE E FILIAZIONE

Che cos'è l'adozione? A nostro avviso, l'adozione è la modalità con cui si diventa madre o padre di un figlio non procreato. Ne consegue che bisognerebbe parlare più di genitori adottivi invece che di figli adottivi.

La personalità non è determinata tanto dall'apporto ereditario, quanto dall'ambiente, in particolare dall'ambiente familiare che educa il figlio (procreato o adottivo), forma i lati essenziali del carattere e costituisce in sostanza la base della sua personalità. È questo il punto centrale dell'adozione.

Papa Giovanni Paolo II ha sostenuto a questo proposito, il 5 settembre 2000, che *«Adottare dei bambini, sentendoli e trattandoli come veri figli, significa riconoscere che il rapporto tra genitori e figli non si misura solo sui parametri genetici. L'amore che genera è innanzitutto dono di sé. C'è una "generazione" che avviene attraverso l'accoglienza, la premura, la dedizione. Il rapporto che ne scaturisce è così intimo e duraturo, da non essere per nulla inferiore a quello fondato sull'appartenenza biologica. Quando esso, come nell'adozione, è anche giuridicamente tutelato, in una famiglia stabilmente legata dal vincolo matrimoniale, esso assicura al bambino quel clima sereno e quell'affetto, insieme paterno e materno, di cui egli ha bisogno per il suo pieno sviluppo umano. Proprio questo emerge dalla vostra esperienza. La vostra scelta e il vostro impegno sono un invito al coraggio e alla generosità per tutta la società, perché questo dono sia sempre più stimato, favorito e anche legalmente sostenuto»*.

Mentre la procreazione è un fatto unilaterale che coinvolge solo gli adulti, nella filiazione il vero protagonista è il bambino. L'ambiente in cui vive e il calore affettivo che lo circondano hanno un ruolo determinante sul suo sviluppo. Al riguardo è illuminante il confronto fra i minori ricoverati in istituto e quelli che vivono in famiglia.

Nonostante le leggi n. 431/1967 e n. 184/1983 abbiano dato un salutare scossone alla ormai obsoleta cultura incentrata sulla filiazione quale atto preminentemente biologico, moltissimo resta ancora da fare per ottenere il riconoscimento che l'adozione di un bambino è equiparabile all'innesto di un pesco su un susino o su un mandorlo. I frutti, belli o brutti, buoni o cattivi, sono sempre e solo pesche, allo stesso modo di quel che avviene quando le radici sono di pesco. Non si tratta di una concezione nuova. Già Fedro e S. Giovanni Crisostomo, ad esempio, mettevano in evidenza secoli fa l'apporto determinante della relazione affettiva-formativa fra genitori (biologici o adottivi) ed i propri figli.

L'adozione dei minori in situazione di privazione di cure materiali e morali da parte dei genitori va, pertanto, considerata una seconda nascita che non annulla la prima, ma non ne conserva alcun legame giuridico. Come abbiamo visto, i frutti non sono più susine o mandorle, ma sempre e solo pesche. Non si tratta, inoltre, di cancellare i ricordi relativi alla loro storia personale. Occorre, invece, aiutare questi minori, soprattutto se adottati grandicelli, a rimarginare le ferite subite, quasi sempre assai gravi.

2. LE CONSEGUENZE NEGATIVE DELLA PRIVAZIONE DI CURE AFFETTIVE

Di fondamentale importanza sono state le ricerche scientifiche condotte nel 1950 da John Bowlby per conto dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). I lavori del Bowlby, possono essere così sintetizzati:

- tutti gli studi e gli esperti che egli aveva consultato in Europa e negli Stati Uniti concordavano nell'affermare che le cure materne e paterne prodigate al bambino nei primi anni di vita rivestono un'importanza fondamentale per l'armonico sviluppo della sua salute mentale;

- per cure materne e paterne si devono intendere non solo il soddisfacimento dei bisogni fisiologici immediati di nutrimento, assistenza e protezione, ma anche la capacità di assicurare adeguate risposte ai bisogni affettivi e intellettivi del bambino;
- la privazione prolungata di cure familiari nell'infanzia può avere ripercussioni gravi, talvolta permanenti, sulla formazione del carattere e quindi sulla personalità adulta;
- sono diverse le conseguenze nel caso in cui il bambino non abbia mai avuto una relazione stabile e rassicurante con le figure paterna e materna dalla situazione in cui questa relazione invece esisteva ed è stata interrotta;
- la carenza di cure familiari è negativa per tutto l'arco dell'età evolutiva, dalla nascita all'adolescenza, ma è tanto più grave quanto più si configura come "un'assenza completa". La perdita delle figure materne e paterne è meno grave se è temporanea. Il collocamento in comunità assistenziale deve essere pertanto il più breve possibile e solamente in funzione di una soluzione eterofamiliare da individuare al più presto;
- le cure familiari di cui il bambino necessita possono essere fornite da persone diverse da coloro che l'hanno generato, purché esse assicurino un legame affettivo intimo e costante, fonte di soddisfazione e gioia.

In base agli studi scientifici di Bowlby, possiamo inoltre affermare che:

- gli istituti educativo-assistenziali, anche se organizzati nei cosiddetti gruppi famiglia, non sono strutturalmente in grado di fornire ai bambini relazioni interpersonali che assicurino loro le necessarie cure familiari;
- la prevenzione dei danni da carenza di cure familiari può essere attuata assicurando, quando possibile, ogni aiuto alla famiglia d'origine perché possa svolgere adeguatamente il suo compito educativo oppure garantendo ai bambini privi di un idoneo ambiente familiare un'altra famiglia (adozione o affidamento, a seconda della situazione).

3. AMBIENTE ED EREDITARIETÀ

Il Prof. Renato Dulbecco, Premio Nobel per la medicina, nell'intervista rilasciata a Paolo Guzzanti ha affermato: «*Non esiste una trasmissione di caratteri comportamentali (...) Non nego che possa anche passare qualche frammento genetico. Ma diversamente da quel che si crede, sono briciole*». «*Ma allora i figli, i padri...*», chiede l'intervistatore. Il Premio Nobel afferma che è l'ambiente a prendere il sopravvento, tant'è che se Bach avesse adottato un trovatello questi avrebbe potuto sviluppare «*un istinto musicale superiore alla media*».

Dal punto di vista scientifico è infatti risaputo che l'ereditarietà riguarda solamente i tratti somatici (forma del naso, colore degli occhi, ecc.). È vero che esistono dei caratteri ereditari che influenzano le capacità intellettive, ma la predisposizione ad attività musicali, pratiche, verbali, è pur sempre un'ereditarietà di carattere fisico, nel senso che le strutture cerebrali possono essere più favorevoli e predisposte allo sviluppo di determinate capacità. È poi l'ambiente, nel quale il bambino cresce, a giocare un ruolo determinante nello sviluppo o meno di quelle capacità. In alcuni casi infatti vi può essere un'ereditarietà positiva non sviluppata a causa di relazioni familiari e ambientali negative e in altri invece si può verificare la situazione di patrimoni ereditari medi o inferiori alla media che possono essere sviluppati mediante l'apporto di positive relazioni familiari. Spesso però la paura che certi comportamenti devianti dei genitori biologici possano ritrovarsi nei figli adottivi, pregiudica qualsiasi valido rapporto educativo.

In questi casi il bambino non viene e non verrà mai considerato dai genitori adottivi figlio loro. L'iter scolastico, la carriera professionale, i rapporti con gli amici soprattutto con l'altro sesso, l'appartenenza a questo o a quel partito o sindacato e le altre scelte fondamentali di vita, saranno per lui banchi di prova. Occorre pertanto che le coppie che si accingono ad adottare un figlio siano animate da profonde motivazioni e che non si

scoraggino di fronte alle prime difficoltà. Coloro che vivono chiusi in se stessi, ritenendosi detentori di verità assolute, difficilmente riusciranno ad accettare la personalità del bambino e a non essere condizionati dalla sua presunta (e negativa) "ereditarietà morale".

4. ADOZIONE DI MINORI ITALIANI: LA SITUAZIONE ATTUALE

In applicazione delle leggi n. 431/1967 e n. 184/1983 e s.m. , sono stati adottati oltre 130.000 minori. Dalle iniziali difficoltà a trovare coppie disposte all'adozione dei bambini senza famiglia si è arrivati in breve tempo a una forte sproporzione tra il numero sempre più elevato di coloro che chiedono un bambino e una disponibilità di bambini italiani adottabili sempre più ridotta.

I bambini adottabili in Italia non sono soltanto pochi, ma sovente sono grandi, oppure portatori di handicap o malati (ad es. sieropositivi).

Mentre non è difficile trovare una famiglia ai bambini piccoli e sani, ancora gravi difficoltà si incontrano nell'inserimento familiare dei bambini grandicelli e di quelli handicappati o malati. In questa situazione aumentano quindi, le coppie che si rivolgono all'adozione internazionale.

Va anche precisato che quasi tutti i 15 mila minori ricoverati in comunità e case famiglia nel nostro Paese non sono in stato di adottabilità e quindi non sono adottabili. La stragrande maggioranza dei minori ricoverati potrebbe ritornare nella famiglia di origine se fossero forniti dagli enti pubblici i necessari interventi di sostegno socio-economici; per gli altri occorrerebbe provvedere mediante l'affidamento familiare a scopo educativo e, in certi casi particolari, tramite l'inserimento in piccole comunità aventi al massimo 6-8 posti.

5. L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

L'adozione internazionale è nata in Italia con la legge n. 431/1967, come concreto riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i bambini nel fondamentale diritto alla famiglia.

La famiglia che adotta un bambino aiuta a superare il mito dell'indissolubilità del legame di sangue. Chi diventa genitore di un bimbo di etnia e nazionalità diversa può contribuire a superare in modo ancora più concreto le barriere che tuttora separano gli uomini dando una testimonianza di solidarietà senza confini.

Negli ultimi trenta anni l'adozione internazionale si è diffusa molto anche in Italia; anzi, secondo i dati dell'ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di Grazia e Giustizia, dal 1986 il numero di adottati stranieri è superiore a quello degli adottati italiani.

Il rivolgersi all'adozione internazionale è in primo luogo dovuto alla diminuzione di bambini italiani adottabili, ma anche ad una maggiore conoscenza del problema e ad una apertura verso culture diverse da quella italiana. I problemi legati all'adozione internazionale sono molteplici e non sempre di facile soluzione. Si trovano spesso a confronto due sistemi legislativi, due culture, due concezioni del bambino e della famiglia molto diversi.

Le Convenzioni internazionali di New York, e, più in particolare, quella de L'Aja del 1993 relativa alla tutela dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale, hanno stabilito dei principi di fondo per la tutela dei diritti dei bambini che sono stati accolti dalle legislazioni di molti Paesi, compresa l'Italia, che l'ha ratificata con la legge n. 476/1998.

Alla base della Convenzione de L'Aja c'è il convincimento che l'adozione internazionale deve essere realizzata nell'interesse preminente del minore in reale stato di adottabilità, non rimediabile nel suo Paese attraverso l'inserimento in un'altra famiglia.

Il significato più vero della adozione internazionale sta, dunque, nell'affermare, al di sopra di ogni altra classificazione, il diritto alla famiglia per qualsiasi bambino.

Per porsi però in modo corretto anche di fronte all'adozione internazionale è opportuno ricordare che occorre partire dal diritto del minore a una famiglia e non considerare prioritarie, invece, le aspirazioni degli adulti. Soltanto il reale e accertato stato di adottabilità del minore, che non deve essere confuso con la condizione di povertà, qualunque sia la sua nazionalità, rappresenta il presupposto indispensabile per l'adozione.

Inoltre, le condizioni spesso drammatiche in cui vive il minore nel proprio Paese d'origine, non possono far pensare che per questi bambini sia sufficiente una famiglia qualsiasi, ma è compito delle Istituzioni individuare fra le famiglie disponibili quella più idonea, la famiglia adottiva più adatta per quello specifico bambino.

Quella dei genitori adottivi di un bambino straniero dovrà essere una scelta che comporta la piena accettazione di un bambino, qualunque sia la sua origine, il suo colore, il suo volto, nella convinzione profonda che tutti i bambini sono uguali e hanno lo stesso diritto a essere amati.

6. ADOZIONE E INFORMAZIONE

Uno degli aspetti fondamentali dell'adozione riguarda la corretta e tempestiva informazione da dare al figlio adottivo in merito alla sua reale situazione.

Nell'informazione, infatti, confluiscono tutte le problematiche di fondo del rapporto adozionale. I rapporti personali, specialmente quelli fra genitori e figli, sono così coinvolgenti sul piano emotivo e così ricchi di sfumature, che non è possibile mascherarne e tanto meno nascondere la vera natura. Non informare non significa solamente celare la verità, ma soprattutto averne paura o ritenerla negativa sia per il figlio che per se stessi.

L'adozione è sostanzialmente un atto d'amore, di completa dedizione. Perché non parlarne? Se un bambino non ha nessuno che se ne prende cura, non può certo essere abbandonato a se stesso in un istituto seppure ottimo sul piano dell'organizzazione e della preparazione professionale del personale addetto. Quel bambino ha bisogno di un padre e di una madre. Allorquando il Tribunale per i minorenni ne dichiara l'adozione, i coniugi che lo accolgono, lo proteggono, lo amano, diventano i suoi veri genitori.

LE PRINCIPALI NORME SULL'ADOZIONE DI MINORI ITALIANI E STRANIERI

Quali minori sono interessati?

I minori (da 0 a 18 anni) dichiarati dal Tribunale per i minorenni in stato di adottabilità perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

Chi può dichiarare la disponibilità all'adozione?

I coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto, con o senza figli, e i coniugi che hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni.

Sono consentite più adozioni, anche con atti successivi.

Quali sono i limiti di età dei coniugi adottanti?

L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 l'età dell'adottando. Sono previste inoltre deroghe rispetto alla differenza di età tra gli adottanti e l'adottato.

A chi manifestare la disponibilità all'adozione?

Per l'**adozione di minori italiani** la domanda può essere presentata a uno o più Tribunali per i minorenni; per l'**adozione di minori stranieri** l'istanza può essere inoltrata esclusivamente al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti.

È possibile presentare contemporaneamente domanda di adozione per un bambino italiano e straniero.

La domanda di adozione nazionale decade dopo tre anni.

Ogni Tribunale per i minorenni definisce le modalità di presentazione della domanda di adozione e l'elenco dei relativi documenti. È necessario quindi rivolgersi alla CANCELLERIA del proprio Tribunale per sapere come procedere.

Come assicurare al minore la famiglia adottiva più idonea?

Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Le indagini (che devono concludersi entro quattro mesi, ulteriormente prorogabili di altri quattro per l'adozione nazionale) riguardano l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare.

Per l'adozione nazionale, il Tribunale per i minorenni sceglie fra le coppie disponibili quella in possesso delle caratteristiche atte a meglio rispondere alle esigenze specifiche dei minori che vengono dichiarati adottabili.

Per l'adozione internazionale, il Tribunale per i minorenni, se ritiene idonei all'adozione gli aspiranti genitori adottivi, emette un decreto di idoneità. Se la coppia non è ritenuta idonea dal Tribunale, può presentare ricorso presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello.

Entro un anno dal rilascio del decreto la coppia deve conferire a uno degli enti autorizzati per l'adozione internazionale l'incarico di curare la propria procedura di adozione internazionale.

Con l'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione de l'Aja sull'adozione internazionale (l. n. 476/1998) è obbligatorio avvalersi degli Enti autorizzati che operano in stretto rapporto con la Commissione per le adozioni internazionali anche per le adozioni di minori provenienti da Paesi che non hanno aderito alla Convenzione.

Effetti dell'adozione

Con l'adozione l'adottato italiano o straniero acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano i rapporti verso la famiglia d'origine, salvo i divieti matrimoniali.

Il minore straniero assume la cittadinanza italiana.

Adozione nei casi particolari

*Qualora un bambino dichiarato adottabile non venga adottato, il Tribunale per i minorenni può disporre l'adozione "nei casi particolari", che **non è legittimante** (cioè, dal punto di vista giuridico, diventa erede degli adottanti di cui assume anche il cognome ma non diventa figlio loro, **non stabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva conserva i legami giuridici nei confronti della propria famiglia d'origine**). L'adozione "nei casi particolari" è consentita a coppie o singoli ritenuti idonei. Chi adotta in base a queste disposizioni deve avere una differenza minima di età con l'adottato di almeno diciotto anni e non è prevista alcuna differenza massima.*